

# NON PROFIT

IL CONSULENTE  PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

---

SUPPLEMENTO AL N. 252 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017

Come funziona l'agevolazione fiscale per i soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore

# Il "Social bonus" per il non profit

PATRIZIA CLEMENTI

Tra le previsioni del Codice del Terzo Settore va annoverato anche il cosiddetto *social bonus*; un'agevolazione fiscale per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli «enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto, per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai suddetti enti per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali», (art. 81, comma 1, D.Lgs. 11/7/2017).

Agli offerenti viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65%, per le erogazioni effettuate da persone fisiche e del 50%, per quelle effettuate da enti o società.

Il credito d'imposta è ammesso nei limiti del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti non commerciali, e del 50% dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d'impresa, e ripartito in tre quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione mediante il Modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'agevolazione, come si desume dall'articolo 104, comma 1 del decreto legislativo, si applica dal 2018, ma prima un apposito decreto dovrà individuare le modalità di attuazione, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Gli enti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni pubblici o confiscati alla criminalità devono comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; devono inoltre provvedere a dare pubblica informazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni, tramite il proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente individuabile. Le medesime informazioni devono essere inserite anche in un apposito portale, gestito dal Ministero, in cui agli enti destinatari delle erogazioni liberali sono assicurate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente,



per l'esercizio delle attività di interesse generale.

Il *social bonus* riguarda tutti gli enti del Terzo Settore che possono utilizzare gli immobili in questione per tutte le 26 attività di interesse generale elencate nell'articolo 5, ma solo se svolte in modo non commerciale secondo i criteri individuati dall'articolo 79, comma 2 (cioè a titolo gratuito o con corrispettivi che non superano i costi effettivi); tali condizioni sono ben illustrate nella Relazione governativa che accompagna il decreto legislativo, nella quale si precisa che «il *social bonus* spetta per le erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale viene assoggettato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale di natura non commerciale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA